

La commissione mediazione istituita dall'U.L.O.F., riunitasi in Milano il 20 dicembre 2013 – per incarico dell'assemblea dei Presidenti tenutasi il 14/12/2013 - ricorda che:

- la mediazione è, principalmente, un percorso offerto alle parti di una disputa per permettere ad esse, con l'aiuto di una terza persona, neutrale e specificamente formata, di confrontare i propri punti di vista e di cercare, se possibile, una soluzione costruttiva al conflitto che le oppone;
- tale percorso deve essere liberamente scelto dalle parti e non rappresenta uno strumento per la deflazione del contenzioso giudiziario, ma, piuttosto, un metodo di risoluzione delle controversie che può essere più adeguato del giudizio in specifici e selezionati contesti;
- nell'attuale situazione di difficoltà del sistema giustizia, la mediazione può, tuttavia, essere utile - insieme con altri sistemi di risoluzione delle dispute alternativi al giudizio – per rendere più agevole la soluzione delle controversie che potrebbero essere oggetto di giudizio, specialmente inerenti conflitti che coinvolgono importanti e perduranti relazioni tra le parti e con conseguente non trascurabile impatto sociale;
- l'esperienza della mediazione in Italia è appena iniziata e le stesse altre possibilità di risolvere le controversie per via diversa dal giudizio e su base consensuale sono ancora poco note e non praticate;
- tali metodi alternativi di risoluzione delle controversie sono complementari al quotidiano lavoro degli avvocati e, pur non essendo indicati in tutti i casi, in molte ipotesi possono, invece, costituire un nuovo importante strumento professionale per i Collegi ed una ulteriore opportunità per i loro assistiti.
- va rivendicata con forza alla classe ed alla cultura forense lo studio, l'organizzazione, la responsabilità e la pratica di percorsi alternativi o sussidiari alla giurisdizione ordinaria e tra essi certamente rientra, tra le altre, la prassi della mediazione delle controversie in tutte le sue forme e modalità;
- la possibilità di ricorrere allo strumento della mediazione dovrebbe essere considerata come un'opzione preziosa ed ulteriore che l'avvocato possa proporre nella sua attività di consulenza alla parte e non come una diminuzione delle possibilità di difesa o un impedimento all'accesso alla giustizia;
- l'esperienza svolta dagli Organismi di mediazione forense, costituiti presso gli Ordini degli Avvocati della Lombardia, anche dopo l'emanazione del d.lgs 28/10 è stata, per lo più, positiva ed apprezzata dai Collegi che ne hanno beneficiato ed ha consentito alla maggior parte dei mediatori iscritti agli Organismi di acquisire maggiori competenze nell'attività di mediazione;
- a norma dell'art. 16, comma 4 bis, del d.lgs. n.28/10, introdotto dalla recente legge 9 agosto 2013 n.98 di conversione in legge del D.L. n.69/13, gli avvocati iscritti ad Organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento

teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense.

- con circolare del 27 novembre 2013 il Ministero della giustizia ha rimesso al Consiglio Nazionale Forense e agli Ordini circondariali la più opportuna disciplina degli obblighi di formazione ed aggiornamento per il mediatore avvocato e ciò nell'ambito dei percorsi formativi professionali forensi, di cui all'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247,
- l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi aveva già in precedenza stabilito che requisito necessario per l'iscrizione tra i mediatori degli Organismi forensi è l'attestato comprovante di aver frequentato, con finale esito positivo, un corso specifico di formazione a ciò qualificante, e, in ogni caso - tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori - ha ritenuto che l'iscrizione e la permanenza all'elenco dei mediatori degli Organismi di mediazione forense è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dagli stessi Organismi;
- ciò comporta per i mediatori l'obbligo di mantenere standard di qualità, frequentando corsi di aggiornamento e partecipando ogni due anni, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso Organismi di mediazione iscritti nel registro presso il Ministero di Giustizia.
- Gli Organismi forensi di mediazione di Milano, Monza e Varese hanno già introdotto e sperimentato un obbligo di aggiornamento professionale per i mediatori di almeno diciotto ore annuali, raddoppiando il requisito (di 18 ore nel biennio) richiesto, invece, dalla vigente normativa contemplata dal D.M. 180/10, al fine di perseguire la migliore qualificazione possibile dei mediatori degli Organismi forensi ed auspicando che tale standard formativo minimo sia esteso anche agli altri Organismi dell'U.L.O.F.;
- L'Unione Lombarda degli Ordini Forensi aveva, inoltre, espresso indicazione, con delibera del 18 giugno 2011, di valutare l'opportunità di un numero massimo di mediatori da iscriversi presso ciascun Organismo di mediazione forense al fine di garantire loro di sviluppare un'adeguata esperienza e sufficienti occasioni di tirocinio e, di conseguenza, migliorare la qualità del servizio di mediazione per tutti gli utenti.

Ciò ricordato, la commissione osserva che:

- è indispensabile che l'intera classe forense assuma la responsabilità ad ampio raggio di un'attività di sperimentazione, studio, riflessione e ricerca sul campo attenta, non preconcepita bensì approfondita sulle opzioni praticabili di risoluzione delle dispute alternative al giudizio e tra esse, in particolare, della mediazione;
- sembra, inoltre, opportuno richiedere, nell'attività di formazione permanente, uno sforzo maggiore per diffondere tra gli avvocati, una conoscenza effettiva degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio, con indicazione dei casi in cui la mediazione può fornire risposte utili;

- gli obblighi di ricorrere, preliminarmente, all'attività di informazione delle parti ad opera del mediatore che la nuova normativa impone quale condizione di procedibilità, devono trovare risposta qualificata nell'ambito degli Organismi forensi ad evitare che l'imposizione di legge si riveli di fatto inutile per parti ed avvocati e rappresenti così mero e gravoso dispendio di tempo e denaro non solo per gli utenti ma anche per gli stessi Organismi Forensi;
- la direttiva europea n. 52 del 21 maggio 2008 e la più recente n. 11 del 21 maggio 2013 richiedono agli Organismi di mediazione l'osservanza di requisiti imprescindibili di competenza professionale al fine di fornire un servizio efficace;
- la competenza professionale del mediatore si traduce principalmente nella capacità di consentire alle parti di utilmente comunicare tra loro ed implica il possesso e la pratica costante, prima che di conoscenze giuridiche, di competenze comunicative e di tecniche che presuppongono la conoscenza delle dinamiche dei conflitti sottesi alle controversie ;
- tali competenze non appartengono immediatamente – nell'attuale contesto formativo – al bagaglio culturale professionale di base dell'avvocato, ma possono esser apprese solo attraverso adeguati e specifici percorsi formativi;
- è necessario che i mediatori che prestano la loro opera presso gli Organismi di mediazione forense siano in grado, sotto il ricordato profilo, di fornire risposte qualificate, adeguate ed efficaci alle domande delle parti e dei Colleghi che le assistono proprio per garantire loro un'ulteriore opzione per una più utile soluzione del contenzioso ed evitare che il passaggio dal mediatore si riveli, invece, solo onere inutile e vessatorio;
- a tal fine è fondamentale l'attenzione da porsi al percorso formativo, di formazione, selezione, aggiornamento, pratica e supervisione che dovrà essere richiesto ai mediatori che aspirino a partecipare all'esperienza degli Organismi di mediazione forense;
- è, inoltre, necessario che il servizio di mediazione venga reso presso gli Organismi forensi a costi contenuti da mediatori avvocati animati da spirito di servizio e che siano fortemente motivati a sperimentare la pratica della mediazione.
- Il Coordinamento Nazionale della Conciliazione Forense, riunitosi in Pesaro il 18/10/2013, ha espresso valide indicazioni circa gli standard minimi formativi richiesti ai mediatori, come da deliberato che si allega

Ferme restando le precedenti deliberazioni già assunte da U.L.O.F. sul punto sopra richiamate,

si propone che

- anche gli Avvocati – pur “mediatori di diritto” – qualora intendano svolgere attività di mediazione, debbano, come previsto dalla legge, essere adeguatamente formati, tanto sulle normative che disciplinano la mediazione quanto sulle tecniche di mediazione ed efficace negoziazione almeno a norma dell'art. 18 D.M. 180/10;

- il Consiglio Nazionale Forense si faccia carico di dettare opportune linee guide per quello che concerne la formazione, l'aggiornamento, la supervisione, ed il tirocinio degli avvocati che intendano svolgere l'attività di mediazione delle controversie civili e commerciali, onde garantire che il servizio di mediazione venga prestato in modo efficace ed utile per le parti e per gli avvocati;
- sia comunque riservato agli Ordini Circondariali di stabilire gli standard minimi formativi;
- sia riservato agli Organismi di Mediazione Forense di valutare l'idoneità e l'adeguata formazione dei mediatori attraverso regolamentati criteri di selezione al fine di garantire la qualità del servizio di mediazione;
- confermi la necessità di aggiornamento, almeno annuale, dei mediatori che sono iscritti negli elenchi degli Organismi forensi, nonché favorisca l'opportunità di fornire occasioni di supervisione dell'attività svolta dai mediatori con scambi di esperienza tra i diversi Organismi tramite i mediatori più esperti;
- l'attività di aggiornamento ed eventualmente di supervisione possa eventualmente anche essere finanziata con i proventi degli stessi Organismi;
- sia, nel concreto, garantita e verificata la possibilità per i mediatori iscritti agli Organismi forensi di svolgere effettiva attività di tirocinio.